



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE APRIGLIANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale

VIA S.Maria VICO – Tel 0984-421191 C.F. 80007240783 - C.M. CSIC81000R

Mail: csic81000r@istruzione.it PEC: csic81000r@pec.istruzione.it

www.icaprigliano.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -APRIGLIANO
Prot. 0004099 del 27/09/2022
II-5 (Uscita)

Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Al DSGA
tramite sito web

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE INCARICHI PUBBLICI DIPENDENTI - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE A.S. 2022/2023.

Con la presente comunicazione questa dirigenza disciplina, nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, i criteri oggettivi e le modalità:

- per il conferimento di incarichi extra-istituzionali al personale, ovvero attività non ricomprese nei compiti e doveri previsti dal CCNL;
- per il rilascio dell'autorizzazione a conferire tali incarichi extra-istituzionali al personale, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e alle norme applicabili in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi.

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte di questa dirigenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) *dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) *dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c) *dalla partecipazione a convegni e seminari;*
- d) *da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
- e) *da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- f) *da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.*

In merito alle procedure di autorizzazione, il comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, questa dirigenza verificherà, pertanto, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Si ricorda che la Circolare n. 3 del 19/02/1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che le attività consentite sono un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle Amministrazioni deve essere

esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno potrà essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

1. *la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;*
2. *la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;*
3. *la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.*

PERSONALE DOCENTE

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, richiamato dal D.L.vo 165 del 2001. In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il M.P.I. con Nota del 29/07/2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.L.vo n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 508 comma 15 del D.L.vo n. 297/94 per la concessione dell'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione sono quindi:

- *esercizio di una libera professione;*
- *l'autorizzazione del dirigente scolastico.*

Per quanto concerne la concessione dell'autorizzazione, sarà verificato che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio.

Tale verifica al fine di autorizzare o meno l'esercizio della libera professione dovrà tener conto:

- a) *del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro;*
- b) *dell'eventuale pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;*
- c) *della coerenza con l'insegnamento impartito.*

1. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE.

I docenti interessati sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D.Lgs. n. 297/94. Il personale interessato potrà inviare la predetta richiesta all'indirizzo di posta elettronica csic81000r@istruzione.it, entro il 05/10/2022.

2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI/ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI.

Il personale interessato è invitato a presentare richiesta di autorizzazione da inviare all'indirizzo csic81000r@istruzione.it. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse